


| dinamici insieme



# *Regolamento sugli accantonamenti*

Compacta Fondazione collettiva LPP

Valido dal 31 dicembre 2023



# *Indice*

<b>Art. 1</b>	<b>Principi e obiettivi</b>	<b>4</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Politica degli accantonamenti</b>	<b>4</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Accantonamenti tecnici</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Accantonamenti non tecnici</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Riserve di fluttuazione di valore</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Fondi liberi</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Eccedenze risultanti dai contratti di assicurazione</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Verifica</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Entrata in vigore</b>	<b>6</b>

## **Art. 1 Principi e obiettivi**

In ottemperanza all'art. 48e OPP 2 e tenendo conto dell'art. 65b LPP, il Consiglio di fondazione della Compacta Fondazione collettiva LPP (di seguito denominata «Fondazione») regola la costituzione di accantonamenti tecnici e riserve, necessari al fine di garantire la certezza dell'adempimento degli obblighi nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita.

Ai sensi dell'art. 47 OPP 2, gli istituti di previdenza sono tenuti ad allestire e articolare il conto annuale in base alle raccomandazioni tecniche concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP FER 26. Le passività esposte nel conto annuale della Fondazione sono dunque costituite dalle seguenti posizioni, distinguendo tra i capitali di previdenza e gli accantonamenti necessari dal punto di vista attuariale (lett. da a fino a c) e ulteriori riserve necessarie per la garanzia degli obblighi (lett. d) e i fondi liberi (lett. e):

- a. il capitale di previdenza degli assicurati attivi,
- b. il capitale di previdenza dei beneficiari di rendita,
- c. gli accantonamenti tecnici,
- d. le riserve,
- e. i fondi liberi.

Nel caso delle casse di previdenza con investimenti in pool, la Fondazione espone separatamente le posizioni del passivo in allegato al conto annuale.

Per capitale di previdenza degli assicurati attivi e capitale di previdenza dei beneficiari di rendita si intendono gli importi che vengono determinati dall'esperto in materia di previdenza professionale a garanzia dei diritti acquisiti.

Per accantonamenti tecnici si intende un importo riservato al fine di coprire un obbligo già noto o prevedibile che si ripercuote negativamente sulla situazione finanziaria della Fondazione ai sensi dell'art. 44 OPP 2. Lo scopo è garan-

tirsi la certezza di poter soddisfare gli impegni assunti nei confronti degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. Un accantonamento tecnico viene costituito indipendentemente dalla situazione finanziaria della Fondazione. Gli accantonamenti vengono considerati un impegno nel calcolo del grado di copertura ai sensi dell'art. 44 OPP 2.

Per rafforzare ulteriormente la situazione finanziaria della Fondazione, oltre agli accantonamenti tecnici, la Fondazione può costituire delle riserve. Per riserve (ad es. riserve per fluttuazioni di valore) si intendono a questo proposito importi specificatamente esposti.

L'ammontare dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici viene determinato dall'esperto in materia di previdenza professionale conformemente alle leggi e ai regolamenti, secondo principi riconosciuti, tenendo conto delle direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni e in base ai principi attuariali generalmente accessibili. A tal proposito si deve osservare il principio della continuità.

## **Art. 2 Politica degli accantonamenti**

Per quanto riguarda la tabella delle generazioni la Fondazione utilizza le basi attuariali LPP 2015. Per la determinazione dei valori in contanti di prestazioni di aspettativa viene utilizzato il metodo collettivo.

La Fondazione applica attualmente un interesse tecnico pari all'2.00%. Per la determinazione del tasso di interesse tecnico, la Fondazione si avvale della raccomandazione dell'esperto in materia di previdenza professionale. Dopo aver consultato l'esperto della Fondazione, il Consiglio di fondazione può stabilire altre basi, in particolare nuove, oppure un altro tasso di interesse tecnico mediante delibera semplice.

### **Art. 3 Accantonamenti tecnici**

Gli accantonamenti tecnici necessari dal punto di vista attuariale devono essere iscritti a bilancio, indipendentemente dal risultato d'esercizio, per un importo pari al loro valore obiettivo.

L'ammontare degli accantonamenti tecnici viene determinato in accordo con l'esperto in materia di previdenza professionale ovvero in base alla perizia attuariale. Accantonamenti tecnici della Fondazione sono:

- a. l'accantonamento per le perdite da pensionamento;
- b. l'accantonamento per numero ridotto di beneficiari di rendita;
- c. l'accantonamento per futuri adeguamenti al rincaro.

A causa di eventi imprevisti o particolari, la Fondazione può, sulla base di una raccomandazione scritta motivata dell'esperto in materia di previdenza professionale e tenendo conto di principi riconosciuti, costituire accantonamenti supplementari, utilizzare interamente o in parte accantonamenti esistenti o stanziarvi importi per un valore inferiore a quello previsto come pure costituire gradualmente accantonamenti ecc.

#### **1. Accantonamento per perdite da pensionamento**

Il valore obiettivo dell'accantonamento per le perdite da pensionamento tiene conto degli oneri annui della Fondazione, attesi in relazione ai pensionamenti. Base per il calcolo è la differenza capitalizzata tra la rendita di vecchiaia regolamentare prevista al momento del pensionamento ordinario e la rendita di vecchiaia prevista corretta dal punto di vista attuariale secondo i principi della Fondazione al momento del pensionamento ordinario, tenendo in considerazione un eventuale aumento fino a concorrenza delle prestazioni minime LPP. L'accantonamento viene costituito per tutti gli assicurati a partire dall'età di 58 anni.

Viene tenuto conto di una percentuale di prelievo del capitale.

#### **2. Accantonamento per numero ridotto di beneficiari di rendita**

Nel caso di un numero ridotto di beneficiari di rendita i valori empirici possono discostarsi molto dalle basi tecniche. Pertanto viene costituito un corrispondente accantonamento con cui vengono considerate le differenze rispetto ai valori attesi applicando le basi tecniche. L'esperto in materia di previdenza professionale verifica periodicamente il valore obiettivo e l'ammontare dell'accantonamento adeguandolo alla situazione. Il valore obiettivo dell'accantonamento viene calcolato tramite la seguente formula in cui  $n$  indica il numero di beneficiari di rendita (senza rendite per figli):

$$\text{Accantonamento} = \frac{\text{Cap. di prev.}}{2 \cdot \sqrt{n}}$$

#### **3. Accantonamento per futuri adeguamenti al rincaro**

In base all'ordinanza del Consiglio federale, la Fondazione è tenuta ad adeguare all'evoluzione dei prezzi le rendite di legge per i superstiti e d'invalidità in corso da più di tre anni. Tuttavia le rendite regolamentari vengono adeguate soltanto qualora risultino inferiori alle rendite minime di legge. Se per le rendite per i superstiti e d'invalidità sussiste una riassicurazione, comprensiva di assicurazione del rischio di rincaro, non vengono costituiti accantonamenti per la compensazione del rincaro di legge.

Il valore obiettivo dell'accantonamento viene calcolato dall'esperto.

#### **4. Ulteriori accantonamenti**

Eventuali ulteriori accantonamenti tecnici (ad es. per casi di invalidità pendenti, liquidazione parziale, riduzione del

tasso di interesse tecnico ecc.) devono essere costituiti in base a principi tecnici. La verifica dell'ammontare e della costituzione e scioglimento di accantonamenti viene effettuata insieme all'esperto in materia di previdenza professionale.

La costituzione di ulteriori accantonamenti deve essere illustrata nell'allegato al conto annuale. Se tali accantonamenti vengono costituiti in modo duraturo, devono essere inseriti nel Regolamento sugli accantonamenti.

#### **Art. 4 Accantonamenti non tecnici**

Gli accantonamenti non tecnici vengono costituiti unicamente in caso di evidente necessità e nel rispetto delle prescrizioni Swiss GAAP FER 26.

#### **Art. 5 Riserve di fluttuazione di valore**

Per compensare le oscillazioni di valore sul fronte delle attività, tra le passività del bilancio commerciale vengono costituite riserve per le fluttuazioni di valore.

Il valore obiettivo della riserva di fluttuazione di valore è disciplinato nel Regolamento sugli investimenti.

#### **Art. 6 Fondi liberi**

Possono essere iscritti fondi liberi nella misura in cui tutti gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione di valore siano stati accumulati con i relativi valori obiettivo.

Il Consiglio di fondazione decide nell'ambito delle possibilità finanziarie della Fondazione in merito all'impiego dei fondi liberi della Fondazione.

#### **Art. 7 Eccedenze risultanti dai contratti di assicurazione**

Qualora risultino eccedenze da eventuali contratti di riassicurazione stipulati dalla Fondazione con le compa-

gnie d'assicurazione, il Consiglio di fondazione decide in merito al loro utilizzo. A tal proposito è necessario dare la priorità alle esigenze finanziarie della Fondazione, in particolare al necessario accumulo di accantonamenti e riserve.

#### **Art. 8 Verifica**

L'esperto in materia di previdenza professionale si esprime periodicamente, tuttavia almeno ogni tre anni, nel suo rapporto sugli accantonamenti e le riserve di fluttuazione di valore. Sulla base della verifica dell'esperto, il Regolamento deve essere adeguato alle nuove circostanze.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 31.12.2023 e sostituisce il Regolamento sugli accantonamenti del 5.11.2020. Di conseguenza viene applicato per la stesura del bilancio al 31.12.2023. Il Consiglio di fondazione può modificare il Regolamento sugli accantonamenti in qualsiasi momento. I regolamenti modificati devono essere presentati all'autorità di vigilanza. Per l'interpretazione del presente Regolamento fa stato il testo tedesco.

Aarau, 14 dicembre 2023

Il Consiglio di fondazione



